



**STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DA BANCHE ED IMPRESE DI INVESTIMENTO**  
**APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA:**  
**RISCHI INTRODOTTI DALLA NORMATIVA EUROPEA IN TEMA DI GESTIONE**  
**DELLE CRISI BANCARIE ("BRRD")**

La Direttiva Europea 2014/59/UE sul risanamento e la risoluzione delle banche ("BRRD") ha introdotto, a livello comunitario, regole armonizzate per prevenire e gestire le eventuali crisi delle banche e delle imprese di investimento.

La nuova procedura prevista dalla Direttiva Europea per la gestione delle crisi bancarie rappresenta un'alternativa allo strumento della messa in liquidazione di una banca e mira, attraverso l'utilizzo di risorse del settore privato, ad evitare interruzioni nella prestazione dei servizi essenziali offerti dalla banca (ad esempio i depositi e i servizi di pagamento), a ripristinare condizioni di sostenibilità economica della parte sana della banca ed a liquidare le parti restanti, al fine di evitare effetti negativi sulla stabilità finanziaria, di preservare l'integrità delle finanze pubbliche, nonché di tutelare i depositanti e gli investitori.

A tal fine ogni Stato ha designato una "Autorità di risoluzione" (in Italia è stata incaricata la Banca d'Italia) che potrà:

- vendere una parte dell'attività a un acquirente privato;
- trasferire temporaneamente le attività e passività a un'entità ("*bridge bank*") costituita e gestita dall'autorità per proseguire le funzioni più importanti, in vista di una successiva vendita sul mercato;
- trasferire le attività deteriorate a un veicolo ("*bad bank*") che ne gestisca la liquidazione in tempi ragionevoli;
- applicare, a partire dal 1 gennaio 2016 il cosiddetto "*bail-in*" ("salvataggio interno").

Il *bail-in* è uno strumento che consente all'Autorità di risoluzione di disporre la riduzione del valore delle azioni e di alcuni crediti o la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà, ovvero di creare una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali, evitando in ogni caso che il costo del salvataggio sia a carico della collettività mediante l'intervento pubblico.

E' previsto, comunque, che gli azionisti e i creditori di una banca in crisi non possano in nessun caso subire perdite maggiori di quelle che sopporterebbero in caso di liquidazione della banca secondo le vigenti procedure ordinarie.

Lo strumento del *bail-in* si applica sulla base di una scala gerarchica di interventi che prevede:

- in primo luogo, la riduzione o l'azzeramento delle azioni della banca in dissesto e di altri titoli di capitale;
- in secondo luogo, la trasformazione in azioni (al fine di ricapitalizzare la banca) e/o la riduzione (in tutto o in parte) del valore delle obbligazioni subordinate emesse dalla banca.

Qualora tali interventi dovessero risultare insufficienti a coprire le perdite e ricapitalizzare la banca:

- possono essere convertite in azioni e/o ridotte di valore (in tutto o in parte) le obbligazioni ordinarie cd. senior;
- possono essere intaccati i depositi (conti correnti, depositi a risparmio) per l'importo eccedente 100.000 Euro.

Sono in ogni caso esclusi dall'applicazione del *bail-in*:

- le passività garantite quali ad esempio le obbligazioni bancarie garantite (cd. Covered Bonds) emesse dalla banca;
- i depositi (conti correnti, depositi a risparmio) protetti dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi per un importo fino a 100.000 Euro;
- i beni detenuti dalla banca per conto della clientela, quali ad esempio il contenuto delle cassette di sicurezza ed i titoli detenuti in depositi amministrati o in gestione.

Pertanto, nel caso di applicazione del *bail-in*, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'emittente, gli azionisti e gli obbligazionisti della banca in crisi sono esposti al rischio di vedere svalutato o azzerato il proprio investimento.

In particolare l'Autorità di risoluzione può anche disporre la conversione in via permanente delle obbligazioni in titoli di capitale ovvero può annullare le obbligazioni, modificarne la scadenza, modificare l'importo delle cedole o la data a partire dalla quale gli interessi divengono esigibili, anche sospendendo i relativi pagamenti per un periodo transitorio.

Potrebbero inoltre realizzarsi, senza la necessità di consenso del titolare dello strumento finanziario, la sostituzione dell'originario debitore, ossia della banca emittente, con un nuovo soggetto giuridico ed il trasferimento delle attività e passività dell'originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito.